



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

DIREZIONE GENERALE PER I PORTI

DIV3
M_TRA/PORT.
Alleg.

M_IT-PORTI Direzione Generale dei Porti PORTI_DIV1 REGISTRO UFFICIALE Prot: 0003885-23/03/2012-USCITA 16.01.001
--

Roma, 23 MAR 2012

Alle Autorità portuali LORO
SEDI

Alle Capitanerie di porto
LORO SEDI
E, p.c. ad Assoporti
Corso Rinascimento, 24 ROMA
Al Comando Generale del Corpo
delle Capitanerie di porto SEDE

OGGETTO: Adempimenti relativi agli organici delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 84/94.

Si fa seguito alle circolari n. 10445 del 24 settembre 2008 e n. 8739 del 5 luglio 2010, con le quali sono state fornite indicazioni in merito agli obblighi derivanti dalla Direttiva del Ministro delle infrastrutture e trasporti del 5 agosto 2008 in capo alle autorità in indirizzo.

Si riporta il punto 4) della direttiva concernente gli adempimenti periodici e occasionali relativi agli organici delle imprese di cui all'oggetto ai quali codeste Autorità sono tenute: "Gli organici dei soggetti autorizzati alla prestazione di manodopera temporanea ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 84/94 devono essere sottoposti a valutazione di congruità da parte delle autorità portuali o, dove non istituite, delle autorità marittime con periodicità almeno annuale, ai fini di una loro eventuale rideterminazione in ragione delle richieste effettuate dai soggetti utilizzatori. Inoltre in caso di vacanze nell'organico non può farsi luogo ad una loro automatica copertura, ma le assunzioni devono essere valutate e autorizzate dall'autorità portuale o, dove non istituita, dall'autorità marittima. In entrambi i casi le determinazioni delle predette autorità devono essere comunicate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Direzione generale per i porti, almeno trenta giorni prima della loro adozione per le valutazioni di competenza."


Si rileva che i suddetti adempimenti, oltre a rientrare nella complessiva vigilanza che codeste Autorità devono espletare sul lavoro portuale, sono anche finalizzati ad un responsabile utilizzo delle risorse destinate annualmente dal bilancio pubblico al sostegno salariale dei lavoratori impiegati nelle imprese in questione a fronte delle giornate di mancato avviamento al lavoro.

Proprio in ragione dell'impegno economico sostenuto dallo Stato e tenendo conto dei limiti di stanziamento, è necessario un costante controllo dei fattori che incidono sulla corresponsione del beneficio di integrazione salariale, quali gli organici delle imprese di cui all'articolo 17 della legge n. 84/94 e le giornate di mancato avviamento dei relativi lavoratori da parte delle autorità in indirizzo. E' quindi necessario che codeste Autorità procedano annualmente alla valutazione degli organici delle imprese di cui al citato articolo 17 e comunichino allo scrivente prima dell'adozione del relativo provvedimento le determinazioni che intendono adottare in merito sia alla rideterminazione dell'organico sia alle assunzioni (anche per la copertura dei posti resisi vacanti) presso dette imprese. Si pongano particolare attenzione negli accertamenti relativi ai dati attestati nei prospetti mensili di richiesta di integrazione salariale.

Si rinnova pertanto l'invito all'esatto e puntuale adempimento di quanto sopra.

Le Capitanerie di porto vorranno estendere la presente agli Uffici gerarchicamente sottoposti.

Il Direttore Generale
Dott. Cosimo Caliendo



M.C.Farina
Circ. organici 17.2012.doc
22/03/2012

